

WWF ITALIA – Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci del 13 aprile 2025

Titolo I Disposizioni Generali

Art. 1 - denominazione e sede

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro "WWF Italia - E.T.S." denominata anche Associazione Italiana per il "World Wide Fund for Nature" - Ente del Terzo Settore"; oppure "Fondo mondiale per la natura" oppure "WWF Italia" sempre accompagnati dall'acronimo "E.T.S." o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore" (di seguito, l'"Associazione").

L'Associazione ha sede legale in Roma. Per l'attuazione del programma possono essere istituiti in Italia uffici e strutture locali. Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere disposto con delibera del Consiglio Nazionale.

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento della stessa per qualsiasi causa si procede con il rispetto delle disposizioni del successivo art. 25.

Art. 3 – Affiliazione al WWF Internazionale

L'affiliazione del WWF Italia al WWF Internazionale è regolata da un apposito accordo con il quale si definiscono le modalità di relazione tra le parti.

Il WWF Italia aderisce e partecipa nei termini e nei modi previsti dallo Statuto e dall'accordo di affiliazione con il WWF Internazionale al programma del WWF Internazionale stesso condividendone gli obiettivi.

Art. 4 – Finalità

Il WWF Italia persegue, senza fini di lucro, la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, coerentemente agli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione.

La missione del WWF Italia è fermare e far regredire il degrado del nostro Pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Il WWF Italia ha come obiettivo la conservazione della natura e dei processi ecologici in tutto il mondo attraverso il perseguimento della conservazione della diversità genetica delle specie e degli ecosistemi, l'uso sostenibile delle risorse naturali, e la riduzione degli impatti antropici a beneficio delle presenti e delle future generazioni.

Persegue detti obiettivi senza scopo di lucro, anche con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale riportate nel seguente articolo anche mediante forme di collaborazione con le istituzioni dell'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali; essa opera in Italia e all'estero attraverso la propria organizzazione.

WWF Italia è un'associazione indipendente, aconfessionale e apartitica che rifiuta ogni tipo di violenza.

Le finalità di cui sopra potranno essere perseguite anche sostenendo, nelle forme più opportune individuate dal Consiglio Nazionale, la "Fondazione World Wide Fund for Nature" costituita dalla stessa Associazione per il raggiungimento dei propri scopi statuari ed iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al n. 425/2006 (di seguito "Fondazione WWF").

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, volontari, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi statuari, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'associazione. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del D.Lgs. 117/17.

Titolo II - Attività Istituzionali

Art. 5 – Attività

L'Associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza attività di interesse generale, anche con forme di collaborazione, accordi e partenariati con Istituzioni e soggetti pubblici e privati, nei seguenti ambiti:

1. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 117/17, ed in particolare:
 - a) lo sviluppo, il finanziamento e l'esecuzione di programmi, progetti nel campo della conservazione, della promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e della tutela, valorizzazione e gestione dell'ambiente;
 - b) l'acquisizione in varie forme, incluse detenzione, godimento, proprietà o altro diritto reale e la gestione diretta o indiretta di beni mobili ed immobili ed in particolare aree d'interesse naturalistico, la promozione e la tutela di queste ultime al fine di preservarle da eventuali minacce e di realizzare le strutture necessarie alla pubblica fruizione e alla conduzione di programmi di educazione ambientale;
 - c) la sensibilizzazione e la comunicazione sulle tematiche ambientali, diretta a soci, sostenitori, pubblico e/o soggetti istituzionali nonché l'attività di informazione, educazione e formazione rivolta al pubblico ed in particolare a docenti, discenti, dipendenti pubblici e privati, finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente anche per il coinvolgimento e la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini volta alla realizzazione delle attività sopra elencate;
 - d) la tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente mediante l'attivazione di azioni legali e giudiziarie, la proposta di normative e regolamentazioni amministrative sulle tematiche di tutela ambientale, attività di monitoraggio e vigilanza ambientale.
2. In relazione alle attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 117/17, l'Associazione promuoverà progetti, studi e ricerca scientifica nel campo della conservazione, della promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e della tutela, valorizzazione e gestione dell'ambiente.
3. In relazione alle attività di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 5, c 1, lettera n) del D.Lgs. 117/17, l'Associazione si attiverà nella promozione e nel finanziamento della cooperazione allo sviluppo sostenibile in favore delle popolazioni di paesi terzi ed in particolare dei paesi in via di sviluppo.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti di attività di interesse generale sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva. Le sopradette attività sono realizzate ove necessario mediante l'applicazione dei regolamenti interni di cui all'art.13 del presente statuto sentiti i Delegati e le parti interessate.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi da destinare al finanziamento delle attività di interesse generale da tutte le fonti, nei modi coerenti con i fini statutari e nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione non può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, salvo, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, le attività diverse da quelle di interesse generale, che siano direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il consiglio Nazionale individua tali attività.

Nel perseguimento dei suoi scopi l'Associazione può:

- concludere accordi con enti e istituzioni pubblici e privati che abbiano analoghe finalità;
- istituire e gestire, con contabilità separata, istituti e centri di ricerca che siano strumentali al perseguimento degli scopi statuari;
- costituire patrimoni con vincoli di destinazione coerenti con le finalità dell'Associazione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017;
- costituire o partecipare a fondazioni e altri enti senza scopo di lucro con finalità analoghe alle proprie, e aderire ad enti nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Associazione;
- costituire o partecipare a società commerciali strumentali al perseguimento delle proprie finalità.

Titolo III – Soci, sostenitori e volontari

Art. 6 - Soci, sostenitori e volontari

Tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità del WWF Italia possono diventare soci.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e la disciplina del rapporto associativo è uniforme. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto in Assemblea. Tutti i soci possono candidarsi a ricoprire il ruolo di organi dell'Associazione nei modi previsti dallo Statuto.

Ogni socio può partecipare alle attività dell'Associazione prestando la sua opera in qualità di volontario. In ogni caso per le sue attività di volontariato non avrà diritto ad alcun compenso.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione ed il versamento della quota annuale. L'iscrizione avviene automaticamente ed è registrata dalla Direzione Generale senza necessità di deliberazione, salvo che il richiedente sia stato precedentemente espulso. La quota minima viene stabilita dal Consiglio Nazionale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso del socio previsto nel successivo articolo.

La qualità di socio ed i connessi diritti e doveri sono personali e non sono in alcun modo trasmissibili. L'Associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soci, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali; il socio può richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessa, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fa carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantirgli la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

I volontari sono coloro che liberamente e gratuitamente svolgono attività a favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; l'attività del volontario non può essere retribuita.

La figura del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I soci volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale sono iscritti dall'Associazione in un apposito registro e coperti da apposita assicurazione in ragione della specificità delle attività svolte.

Sono sostenitori tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, soci e non soci, che contribuiscono economicamente al sostegno dell'Associazione.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso o a seguito di recesso del socio, che potrà manifestarsi per via scritta o attraverso il mancato versamento della quota associativa annuale.

Il socio che tenga un comportamento in contrasto con il presente Statuto, con le finalità del WWF Italia, che non ottemperi ai regolamenti o alle delibere assembleari e che danneggi gravemente l'immagine dell'Associazione può essere sospeso o escluso. La sospensione è deliberata su proposta del Consiglio Nazionale dal Collegio dei Probiviri sino al massimo di un anno.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Collegio dei Probiviri. Nessun diritto spetta al socio receduto, sospeso o escluso come pure nessun diritto compete ai suoi successori in caso di morte.

Titolo IV – Organizzazione

Art.8 -Gli Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere - Vicepresidente
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Ad eccezione dell'Organo di controllo, tutti gli incarichi associativi sono svolti a titolo gratuito e senza alcun beneficio economico.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

È l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'assemblea i soci che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del WWF Italia.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono valide con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Per la partecipazione all'Assemblea non sono ammesse deleghe.

La Convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, indicando la data, l'ora, il luogo e le materie da trattare. Quando l'Assemblea ha all'ordine del giorno la nomina del Consiglio Nazionale, la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio la convocazione deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 45 (quarantacinque) giorni prima.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo nel territorio nazionale e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza a condizione che sia garantita la partecipazione effettiva dei soci. In questo caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario.

Non possono essere inseriti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea oltre quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale all'atto dell'avviso di convocazione.

La verbalizzazione delle adunanze è curata dalla Direzione Generale e sarà poi riportata e conservata in apposito libro delle adunanze.

L'Assemblea:

- a) nomina la metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale ed ha il potere di revocarli;
- b) nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;
- c) approva il bilancio annuale e il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) approva le linee generali di indirizzo delle attività dell'Associazione su proposta del Consiglio Nazionale al termine dei percorsi partecipativi interni all'Associazione;
- j) delibera su ogni argomento che il Consiglio Nazionale le sottopone.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 10 – Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da dieci membri; l'Assemblea può decidere di ridurre il numero dei Consiglieri sino a 5 (cinque) componenti, senza che sia necessaria la modifica dello Statuto. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Nazionale è un organo collegiale che deve possedere un insieme di competenze idonee ad indirizzare e guidare l'Associazione in modo efficace ed efficiente, adeguato alla missione dell'Associazione, alla complessità dell'organizzazione, all'evoluzione delle conoscenze e dei contesti esterni, coerente con le strategie del WWF Internazionale declinate in una programmazione nazionale.

I candidati al Consiglio Nazionale devono possedere specifiche competenze ed esperienze quali in particolare quelle in tema di conservazione della natura, scienze naturali e sostenibilità ambientale, diritto, gestione finanziaria ed aziendale, raccolta fondi, marketing e comunicazione, etica anche in ragione di risultati positivi conseguiti all'interno dell'Associazione.

La scelta dei candidati deve fornire un'adeguata multidisciplinarietà al fine di meglio garantire il perseguimento degli obiettivi associativi oltre che un alto livello di relazioni esterne. Essa, inoltre, deve ispirarsi alla diversità di composizione della società italiana al tempo della elezione, in particolare per età, genere, e per quelle connotazioni che saranno nel tempo rilevanti. I candidati al Consiglio Nazionale debbono essere soci al momento della presentazione della loro candidatura. La metà più uno dei Consiglieri viene eletta in via diretta dall'Assemblea dei Soci mediante una lista composta da un numero di candidati, ordinariamente maggiore del numero dei membri da eleggere ma non superiore al doppio degli stessi, predisposta dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, che terrà conto anche di eventuali candidature pervenute dai soci o indicate dai Consiglieri.

Il Presidente, in tempo utile per garantire l'ordinato rinnovo delle cariche, avvia l'istruttoria per l'individuazione dei candidati. I rimanenti Consiglieri sono eletti in via indiretta. A tal fine i Consiglieri eletti in via diretta eleggono i rimanenti membri del Consiglio Nazionale, così da garantire il completamento delle competenze del Consiglio Nazionale, sentito il WWF Internazionale.

Tutti i Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e possono ricoprire la carica al massimo per due mandati consecutivi. Qualora un mandato (o entrambi) fosse svolto per meno di due anni, è possibile ricoprire la carica di Consigliere per un terzo mandato. Dopo 4 (quattro) anni dal termine dei mandati il socio può essere ricandidato per un solo altro mandato al Consiglio Nazionale. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati, consecutivi o non consecutivi.

Il Consiglio Nazionale, in tempo utile a garantire il rinnovo delle cariche, esprime le candidature e formula una lista di candidati che è depositata presso la sede sociale e resa disponibile ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea, anche con mezzi telematici. Non può essere ricandidata più della metà dei Consiglieri Nazionali in carica. I Consiglieri hanno pari diritti e doveri. Tutti i Consiglieri devono avere o acquisire un aggiornamento dei programmi del WWF Internazionale e Nazionale.

Un Consigliere Nazionale decade e viene sostituito a seguito di deliberazione del Consiglio quando non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio.

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei Consiglieri della componente eletta direttamente subentra il primo dei non eletti; in caso di dimissioni o decadenza di uno dei Consiglieri eletti in via indiretta, i Consiglieri eletti in via diretta eleggono il nuovo Consigliere, sentito WWF Internazionale. In ogni caso il nuovo Consigliere così nominato durerà in carica per il tempo residuo del mandato del Consigliere che ha sostituito.

Qualora non siano più possibili subentri a seguito di dimissioni o decadenza il Consiglio rimane in carica con un numero ridotto di componenti purché ci sia la presenza in carica di almeno i 2/3 (due terzi) dei Consiglieri Nazionali. In caso contrario si provvede a nuove elezioni per l'intero Consiglio.

Art. 11 – Nomina del Consiglio Nazionale.

Sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Nazionale il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione del Consiglio Nazionale.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei Soci, l'Assemblea dei Soci per il rinnovo dei membri del Consiglio Nazionale avviene ad referendum con le seguenti modalità.

All'atto della convocazione, vengono inviati, a cura della Direzione generale, a tutti i Soci maggiorenni, l'ordine del giorno e la scheda di votazione contenente la lista dei candidati designati secondo le modalità previste nel presente statuto, con l'indicazione delle date della prima e seconda convocazione, entro le quali i Soci sono chiamati a pronunciarsi, nonché le date, il luogo e l'ora dello scrutinio.

La spedizione delle schede ai Soci deve avvenire non meno di 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea dei Soci. In caso di urgenza il Consiglio Nazionale può abbreviare di 15 (quindici) giorni i termini previsti per la spedizione delle schede. Qualora un Socio non riceva la scheda, nei venti giorni antecedenti la data dell'Assemblea può chiederne il duplicato alla Direzione generale.

Il voto del Socio è segreto e si esprime mediante invio per posta della scheda di votazione. Il Socio esprime il proprio voto con la spedizione di un'unica scheda di votazione valida tanto per la prima quanto per la seconda convocazione. Le medesime schede di votazione spedite dai Soci valgono, ove necessario, per la costituzione nell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, a condizione che pervengano entro il giorno e l'ora di prima convocazione. Le schede pervenute successivamente sono considerate nulle.

Le schede di votazione sono raccolte e registrate presso un Notaio, che consegna l'urna, dopo la chiusura, al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea nomina un seggio elettorale fra i soci presenti che non ricoprono cariche associative, il quale opera sotto la direzione del Presidente.

Lo spoglio delle schede è pubblico e qualunque Socio può assistervi. Il regolamento elettorale stabilisce i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto.

Dopo la proclamazione, l'esito della votazione viene portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sull'organo di stampa del "WWF Italia" nel numero successivo alla data di chiusura dello scrutinio e dandone ampia diffusione anche contemplando l'utilizzo di strumenti informatici.

L'Assemblea potrà dotarsi di un regolamento per la votazione a distanza mediante sistema telematico, senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto.

Entro 15 (quindici) giorni dalla proclamazione, gli eletti sono convocati dal Presidente in carica per procedere alla elezione dei rimanenti membri, che avviene di norma entro 60 (sessanta) giorni.

Il Consiglio Nazionale si insedia nella sua interezza nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del mandato del precedente Consiglio. Dopo l'insediamento la composizione finale del Consiglio Nazionale viene portata a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione nel numero successivo dell'organo di stampa del "WWF Italia" e dandone ampia diffusione anche contemplando l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è responsabile della gestione, della amministrazione e della reputazione del "WWF Italia", ne stabilisce la politica, il programma ed il posizionamento secondo le linee di indirizzo generale individuate dall'Assemblea e tenuto conto del programma del "WWF Internazionale".

Il potere di rappresentanza, in deroga all'art. 26, comma 7, primo periodo, D.Lgs. n. 117/17 è attribuito esclusivamente al Presidente ed al Vicepresidente.

Il Consiglio Nazionale opera anche mediante delega. In particolare:

- a) definisce le linee di condotta dell'Associazione in coerenza con la missione, stabilisce gli obiettivi strategici del programma di attività, il quale è successivamente approvato, su proposta del Direttore Generale, assieme al bilancio preventivo adeguato alla sua realizzazione;
- b) elegge al suo interno a maggioranza assoluta il Presidente ed un Vicepresidente, con funzione di Tesoriere, che sono anche il Presidente ed il Vicepresidente del WWF Italia, e può revocarli solo contestualmente all'elezione di un nuovo Presidente o Vicepresidente;
- c) nomina il Direttore Generale, ne attribuisce eventuali deleghe speciali, fissa i limiti anche finanziari della sua autonomia operativa, supervisiona le attività e in via motivata può revocarne la nomina;
- d) sovrintende i rapporti con il "WWF Internazionale" e le relazioni con le altre Istituzioni pubbliche e private;
- e) approva la costituzione o il riconoscimento delle organizzazioni aggregate di cui all'art. 22;
- f) ratifica, nella prima riunione utile, le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità dal Presidente;
- g) verifica l'andamento economico in relazione al bilancio preventivo approvato e predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, verificando la corrispondenza con il bilancio preventivo e con le delibere di modifica dello stesso. In sede di redazione del bilancio il Consiglio Nazionale deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/17;
- h) predispone il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- i) su proposta del Direttore Generale delibera eventuali contributi a favore della "Fondazione WWF";
- j) stabilisce la quota minima associativa e le eventuali diverse categorie di soci;
- k) accetta e destina le donazioni, le eredità, i legati, le sopravvenienze attive anche predisponendo o implementando le riserve di bilancio; tali liberalità, sia di natura mobiliare che immobiliare, potranno venire acquisite per gli scopi dell'Associazione;
- l) delibera sugli acquisti e sulle vendite di immobili e di partecipazioni in società o enti;
- m) promuove giudizi e resiste in tutte le sedi giurisdizionali;
- n) può istituire comitati ad hoc per l'analisi e la richiesta di pareri su temi specifici di particolare interesse per l'Associazione. Istituisce la Comunità Scientifica e il Comitato Scientifico, ne nomina i membri e può nominarne un Presidente;
- o) può dotarsi di un Comitato Giuridico;
- p) può esprimere mozioni di censura sui comportamenti dei soci lesivi dell'etica, dell'immagine e degli interessi dell'Associazione e propone al Collegio dei Probiviri la

sospensione dei soci con la loro eventuale cessazione dei ruoli associativi sino al massimo di un anno.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dalla Direzione Generale. I verbali dovranno essere pubblici e accessibili ai soci tramite il sito internet del WWF Italia.

Il Consiglio deve dotarsi, su iniziativa del Presidente ed in linea con le migliori esperienze del network del WWF, di un processo di autovalutazione periodica sul ruolo e sull'operato del Consiglio Nazionale anche in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura.

Art. 13 – Il Presidente

La legale rappresentanza del WWF Italia spetta di diritto al Presidente ed al Vicepresidente anche disgiuntamente tra loro.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica 4 (quattro anni).

Il Presidente e il Vicepresidente decadono con la cessazione della loro carica di Consigliere.

Il Presidente può essere eletto per un massimo di 2 (due) mandati.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea dei Soci;
- b) cura le relazioni con il "WWF Internazionale";
- c) svolge tutte le funzioni delegate dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente, sentiti il Tesoriere ed il Direttore Generale per gli ambiti di rispettiva competenza:

- a) predispone e comunica gli ordini del giorno del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea dei Soci;
- b) d'intesa con il Tesoriere, accetta le donazioni, le eredità, i legati in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio Nazionale;
- c) nomina procuratori per singoli atti e può attribuire deleghe nell'ambito dei poteri conferiti;
- d) predispone i regolamenti interni da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- e) dispone la vendita di beni o titoli per un valore massimo stabilito dal Consiglio Nazionale;
- f) in caso di assoluta urgenza e necessità può assumere decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, che verranno sottoposte allo stesso nella prima riunione utile e comunicate all'Organo di Controllo.

Art. 14 – Il Presidente Onorario

Il Consiglio Nazionale può nominare un Presidente onorario tra coloro che hanno sostenuto e condiviso gli ideali dell'Associazione.

Art. 15 - Il Tesoriere – Vicepresidente

Il Tesoriere controlla e garantisce la conformità alle prescrizioni di legge della gestione economico-finanziaria e fiscale dell'Associazione. Lo stesso è eletto dal Consiglio Nazionale al suo interno e ne è Vicepresidente. La carica dura quattro anni.

In particolare, il Tesoriere:

- a) ha la funzione di controllo delle scritture contabili e dell'applicazione delle decisioni del Consiglio in materia amministrativa;
- b) assicura la pubblicità dei bilanci nelle forme prescritte di legge e sul sito internet dell'Associazione;
- c) illustra il bilancio all'Assemblea dei Soci.

Art. 16 – Il Direttore Generale

Il Consiglio Nazionale può nominare un Direttore Generale. Il controllo sull'operato e sulle attività del Direttore Generale è di competenza del Consiglio Nazionale.

Il Direttore Generale:

- a) propone al Consiglio Nazionale, sulla base degli obiettivi strategici deliberati dal Consiglio, il programma delle attività ed il bilancio preventivo adeguato alla sua realizzazione, le modifiche di questo nonché tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse del WWF Italia;
- b) è responsabile del controllo di gestione e della rendicontazione delle attività nonché della redazione preliminare del bilancio consuntivo annuale secondo i principi di sana e buona gestione;
- b1) è responsabile della redazione preliminare del bilancio sociale;
- c) è responsabile dell'attuazione del programma e della sua esecuzione in conformità con le decisioni e il bilancio preventivo deliberati dal Consiglio Nazionale, che informa periodicamente;
- d) adotta le direttive del Consiglio Nazionale e ne segue l'attuazione;
- e) è responsabile dell'organigramma ed è a capo della struttura di staff, è responsabile del personale e di tutta la struttura operativa del WWF Italia anche ai fini previdenziali e lavoristici nonché a quelli di protezione della salute e sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con tutti i necessari poteri inclusi quelli di cui agli artt. 17) e 18) del medesimo decreto e con possibilità di delega;
- f) nei limiti del budget approvato, d'intesa con il Presidente ed il Tesoriere che provvedono ad informarne i Consiglieri e l'Organo di Controllo, può diversamente destinare le voci di spesa qualora ne sopravvenga la necessità per l'utilità dell'Associazione; ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12 e all'art. 22, stipula, modifica e risolve contratti, convenzioni, accordi e/o consulenze per la realizzazione del programma nei limiti del bilancio preventivo approvato; conclude transazioni e sottoscrive compromessi arbitrari nei limiti delle materie di sua competenza; apre e chiude conti correnti bancari ed è autorizzato ad operare in termini finanziari secondo limiti fissati dal Consiglio Nazionale;
- g) svolge funzione di controllo dell'operato posto in essere dalle Organizzazioni aggregate e può proporre la costituzione e lo scioglimento;
- h) nell'ambito dei poteri conferiti, può nominare procuratori per singoli atti e può attribuire deleghe;
- i) partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Nazionale;
- j) è responsabile della tenuta del libro dei soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Nazionale, sotto la cura ed il controllo del Presidente.

Il Consiglio Nazionale può attribuire al Direttore Generale ulteriori deleghe specifiche.

Delle principali e rilevanti decisioni riguardanti la gestione e l'organizzazione sarà data informazione nell'Area Soci del sito internet dell'Associazione.

Art. 17 –L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Nazionale; fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2397 del Codice Civile, è composto da tre membri effettivi scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori legali. L'Organo di Controllo elegge al proprio interno il proprio Presidente.

I membri durano in carica tre anni e sono rinnovabili per altri due mandati, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito secondo le procedure del presente articolo.

L'Organo di Controllo svolge compiti di controllo sull'osservanza della legge, dello Statuto e di tutti i regolamenti vigenti in Associazione, sull'assetto amministrativo e contabile adottato

dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento nei termini e con i poteri previsti dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e dal codice civile.

All'Organo di Controllo è demandata la revisione legale dei conti nonché la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

L'Organo di Controllo assiste alle adunanze del Consiglio Nazionale ed alle Assemblee. I membri che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio Nazionale decadono dall'ufficio.

L'Organo di Controllo è tenuto a rendicontare la propria attività annualmente in modo contestuale ad una relazione al bilancio che deve essere messa a disposizione dei soci insieme al bilancio consuntivo prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Almeno due componenti devono avere competenze professionali in campo giuridico.

I componenti non possono avere altre cariche all'interno dell'Associazione.

I membri vengono eletti, su proposta del Presidente del WWF Italia o della maggioranza dei Consiglieri Nazionali, dall'Assemblea dei Soci e durano in carica quattro anni. Il Mandato può essere rinnovato una sola volta.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

Un apposito regolamento può stabilirne le norme di funzionamento.

Il Collegio dei Probiviri:

- si pronuncia sull'impugnazione dei Consiglieri avverso le decisioni di decadenza pronunciate dal Consiglio Nazionale;
- Su proposta del CN si pronuncia sulla sospensione di soci che abbiano posto in essere comportamenti contrari ai valori del presente Statuto o in contrasto con le indicazioni, i contratti e gli accordi associativi ovvero lesivi dell'immagine e della credibilità dell'Associazione. La sospensione può avere una durata massima di 1 anno;
- propone all'Assemblea dei Soci la decisione di espulsione di un socio per violazione dello Statuto e dei principi fondamentali del WWF.

Art. 19 - Comunità Scientifica e Comitato Scientifico

Al fine di garantire all'Associazione la disponibilità delle più avanzate informazioni scientifiche, così da poter elaborare strategie efficaci, l'Associazione istituisce come organi consultivi, su nomina del Consiglio Nazionale, la Comunità Scientifica e il Comitato Scientifico del WWF Italia.

La Comunità Scientifica di riferimento del WWF Italia è composta su base volontaria da scienziati ed esperti, accademici e non, anche internazionali, che, in ragione delle loro competenze, possano contribuire alle attività dell'Associazione nonché supportare l'azione culturale che questa svolge, anche in relazione alla complessità del nostro mondo in costante cambiamento. La Comunità Scientifica e il Comitato Scientifico assistono il Consiglio Nazionale e la Direzione Generale informandoli sugli avanzamenti della conoscenza scientifica rilevanti per la missione del WWF e possono essere consultati sui contenuti scientifici di programmi e attività del WWF Italia.

I componenti della Comunità Scientifica sono nominati dal Consiglio Nazionale, sentito il Presidente della Comunità Scientifica stessa, e rimangono in carica *sine die* salvo dimissioni o revoca. Il Consiglio Nazionale nomina un Presidente della Comunità Scientifica tra i membri della Comunità stessa.

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 7 a un massimo di 13 membri, nominati dal Consiglio Nazionale tra i membri della Comunità Scientifica, con competenze nelle aree tematiche di interesse per il programma del WWF a livello internazionale e nazionale.

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per 4 anni e possono essere riconfermati per un massimo di due mandati. Non esiste incompatibilità tra la partecipazione alla Comunità Scientifica e Comitato Scientifico e al Consiglio Nazionale.

Il Comitato e la Comunità scientifica sono supportati da un Coordinatore nominato dal Direttore Generale del WWF.

Il Consiglio Nazionale può nominare un Presidente Onorario della Comunità stessa. La partecipazione alla Comunità scientifica di riferimento o al Comitato scientifico non dà diritto a compensi. I membri della Comunità Scientifica e del Comitato non sono impegnati dalle posizioni e strategie del WWF.

Le funzioni e le modalità operative della Comunità Scientifica di riferimento e del Comitato Scientifico sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 20 – Incompatibilità e conflitto di interesse

Fermo restando il conflitto d'interesse di cui all'art. 2475-ter del Codice Civile, sono incompatibili e quindi non candidabili alle cariche di Consigliere Nazionale, Delegato Regionale, componente dell'Organo di Controllo e del Collegio Probiviri coloro che ricoprono incarichi politici elettivi o che a questi si candidino. Sono altresì incompatibili per le stesse cariche coloro che ricoprono incarichi e ruoli di nomina politica per lo svolgimento di funzioni esclusivamente o prevalentemente politiche. Le medesime incompatibilità valgono per il Direttore Generale.

Inoltre, non possono essere candidati e sono incompatibili coloro che:

- a) abbiano riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti non colposi punibili con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in materia ambientale o comunque lesivi degli interessi perseguiti dall'Associazione;
- c) siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss. mm. ii ovvero siano in ogni caso inibiti dalla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione o dall'assunzione di pubblici uffici;
- d) abbiano subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la cancellazione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.

Il Consiglio Nazionale delibera sui casi di incompatibilità ed incandidabilità a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Sono altresì incompatibili con il ruolo di Consigliere Nazionale, di Delegato, componente dell'Organo di Controllo e del Collegio Probiviri tutti i soggetti che abbiano incarichi remunerati dal WWF Italia e da Enti ad esso collegati.

I soggetti di cui al comma primo del presente articolo e quelli candidati a ricoprire le suddette funzioni nei cui confronti per i reati di cui al medesimo comma primo sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta o sia pendente procedimento penale, devono dare tempestiva informazione al Consiglio Nazionale ed all'Organo di Controllo.

Le situazioni di conflitto d'interesse dovranno essere valutate in sede di candidatura ed eventuali situazioni subentranti che non rientrano nei casi di incompatibilità su casi puntuali specificatamente motivati sono rimesse, previa istruttoria, alle valutazioni del Consiglio Nazionale che delibera a maggioranza assoluta dei componenti; per i casi di conflitti di interesse a carattere limitato o comunque relativi a situazioni circoscritte o temporanee possono essere risolte previa delibera del Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti prevedendo la non partecipazione alla discussione e/o al voto sui punti specifici oggetto del conflitto d'interesse del Consigliere coinvolto.

Il Consiglio Nazionale può sospendere dalle funzioni coloro nei cui confronti sia pendente un procedimento penale per i reati indicati alle lettere a) e b) del comma primo del presente articolo. La deliberazione di sospensione è adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Nazionali in carica. La sospensione comporta la riduzione degli eventuali quorum costitutivi e deliberativi

connessi. La sospensione è revocabile ed ha comunque termine al momento dell'archiviazione del procedimento o della pronuncia di sentenza di assoluzione.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sui casi di incompatibilità e di conflitto d'interesse possono essere impugnate dall'interessato davanti al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla deliberazione o, in caso di assenza, dalla sua comunicazione.

L'incompatibilità ed il conflitto di interesse a carattere non limitato sopravvenuti determinano la decadenza dalla carica.

Titolo V - Organizzazione ed aggregazione dell'impegno volontario

Art. 21 – Delegati Regionali

Per ciascuna regione o più regioni, il Consiglio Nazionale nomina un Delegato sulla base di una istruttoria del Direttore Generale acquisite le disponibilità in sede locale e sentite le Organizzazioni Aggregate.

Fatta salva la rappresentanza legale di cui all'art. 13, il Delegato Regionale riveste le funzioni di rappresentanza del WWF a livello regionale e risponde direttamente al Consiglio Nazionale ed al Direttore Generale per le funzioni rispettivamente loro attribuite.

Opera d'intesa con la Direzione Generale sia per l'attuazione del programma che per l'attivazione del volontariato finalizzata alla realizzazione del programma stesso.

Il Delegato dura in carica 4 anni e non può essere nominato per più di due volte consecutive, ma può essere rinominato successivamente. Svolge il raccordo e la supervisione delle Organizzazioni Aggregate di carattere locale presenti nell'ambito territoriale di sua competenza.

Coinvolge ed informa i soci della Regione secondo le modalità idonee all'attuazione del programma.

Il Delegato regionale può essere revocato dal Consiglio Nazionale con idonea motivazione.

Può essere nominato Delegato, anche il presidente di una Organizzazione Aggregate, ma solo se questa ha competenza territoriale su una intera Regione.

Art. 22 – Organizzazioni Aggregate

A seguito di istruttoria del Direttore Generale, sentito il Delegato regionale eventualmente competente, il Consiglio Nazionale può autorizzare la costituzione o, in caso di strutture già esistenti, il riconoscimento di aggregazioni di soci in forma di comitati, associazioni o altro. Tali Organizzazioni dovranno essere legate da contratto al WWF Italia.

L'azione svolta dalle Organizzazioni Aggregate dovrà essere coerente ai principi ed alle finalità del WWF, dovrà inoltre garantire il più rigoroso rispetto dell'utilizzo del marchio del WWF secondo gli obblighi derivanti dall'accordo sottoscritto con il WWF Internazionale.

Le condizioni minime per richiedere un accordo con il WWF saranno disciplinate da apposito regolamento che dovrà comunque indicare:

- a) il numero minimo dei componenti;
- b) la completa autonomia giuridica e patrimoniale;
- c) l'impegno a promuovere e sostenere il programma, le attività e il finanziamento del WWF Italia mediante obiettivi di periodo stabiliti dal Consiglio Nazionale su proposta del Direttore Generale.

Il Direttore Generale promuove l'autovalutazione delle Organizzazioni Aggregate, garantisce la verifica sull'ottemperanza dei termini contrattuali e propone al Consiglio Nazionale gli interventi necessari in caso di inadempimento.

Titolo VI - Risorse Economiche

Art. 23 – Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) donazioni, lasciti testamentari (eredità e legati);
- c) beni mobili ed immobili ed entrate da essi provenienti;
- d) proventi ed entrate derivanti da attività istituzionali o ad esse direttamente connesse;
- e) quote di imposte o tasse destinabili per legge alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- f) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- g) contributi che possono essere concessi dalla “Fondazione WWF” o dalle società o organismi a questa collegati;
- h) entrate derivanti da raccolte fondi anche in collaborazioni con altri Enti pubblici o privati;
- i) entrate derivanti da servizi o attività prestati dall’Associazione;
- j) proventi di attività diverse ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
- k) ogni altro tipo di entrata purché finalizzata al perseguimento delle finalità dell’Associazione.

Il Consiglio Nazionale può disciplinare le modalità di raccolta fondi e partenariato tenendo conto delle linee guida del WWF Internazionale.

È destinato alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente un patrimonio pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila).

Art. 24 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentun) dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto secondo le previsioni dell’art. 13 del D.Lgs. n. 117/17, deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio entro il termine previsto dalla legge.

Art. 25 – Scioglimento dell’Associazione

Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, l’Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Nazionale propone all’Assemblea dei Soci lo scioglimento dell’Associazione.

La proposta di scioglimento dovrà essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale almeno sessanta giorni prima della convocazione dell’Assemblea dei Soci.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, l’Assemblea nominerà un collegio composto da tre liquidatori. L’Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuati dopo la liquidazione, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, a favore della Fondazione WWF, di altro Ente del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità.

Art. 26 – Disposizioni transitorie

I componenti dell’attuale Comunità Scientifica si intendono confermati nel loro ruolo. Il Comitato Scientifico nominato a seguito dell’approvazione del presente Statuto resterà in carica sino al giugno successivo all’entrata in carica del nuovo Consiglio Nazionale, che provvederà al rinnovo. Questo primo mandato ridotto non entra nel computo dei due mandati consentiti dall’art. 19.